

2) le parole: "di euro 30.000.000, per l'anno 2020;", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021";

3) le parole: "di euro 4.480.980, per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2389.856 per il 2020 e di euro 2.091.124, per l'anno 2021", e dopo le parole: "mediazione culturale," sono aggiunte le "seguenti: "anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio;"

c) al comma 26, primo periodo:

1) le parole: "pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021", sono così sostituite: "pari a 231.316.305 euro per l'anno 2020, a 353.874.740 euro per l'anno 2021";

2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"b-bis) quanto ad euro 7.475.740 per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "c) quanto ad euro 100.596.305 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'art. 265."».

37.0.2 (testo 3)

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, TARICCO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 37-sexies.

(Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata)

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "dal prefetto", sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero da uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133".

2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 118 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta».

37.0.10 (testo 2) [id. 44.0.8 (testo 3)]

SICLARI, GASPARRI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI,
MODENA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

37.0.13 (testo 2) [id. 44.0.8 (testo 3)]

SICLARI, GASPARRI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI,
MODENA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa